

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DI SPETTACOLI VIAGGIANTI SUL TERRITORIO COMUNALE

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'installazione e l'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante, descritte nell'elenco ministeriale previsto dall'art. 4 della legge 18 marzo 1968 n.337 e successive modificazioni.

Sono considerati "spettacoli viaggianti", ai sensi dell'art. 2 della legge 18 marzo 1968 n.337 e successive modificazioni, le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili all'aperto o al chiuso.

Le disposizioni di cui alle presenti linee si applicano, per quanto compatibili, anche alle attività di Spettacolo Viaggiante esercitate su aree private.

Art. 2 - Individuazione aree pubbliche per lo svolgimento di spettacoli itineranti.

Per spettacoli di piccole dimensioni (gonfiabili, burattini, ecc...) non vengono individuate aree specifiche. Le istanze presentate verranno valutate di volta in volta in base all'area richiesta.

Per spettacoli itineranti di medie dimensioni (con capienza pari o inferiore a 99 posti) sono individuate, in base alla durata, le seguenti aree:

a) per occupazioni di durata pari o inferiore a 6 giorni, compreso montaggio e smontaggio (con esclusione del martedì, giorno di mercato) è individuata piazza Martiri della Libertà.

b) per occupazioni da 7 a 30 giorni, compreso montaggio e smontaggio, è individuata l'area sterrata (dimensioni 21 x 65 mt) adiacente il parcheggio del campo sportivo di via Capra.

Per spettacoli di grandi dimensioni e/o che prevedono la presenza di animali di grossa taglia non sono individuate, sul territorio comunale, aree idonee e rispondenti ai criteri indicati dalla normativa vigente.

In caso di utilizzo di area attrezzata, l'uso delle utenze comunali (luce ed acqua) verrà addebitato al costo giornaliero forfettario stimato di 30 euro.

Art. 3 - Presentazione delle istanze per lo svolgimento di spettacoli itineranti.

La domanda per l'occupazione delle aree ed il rilascio di licenza di pubblica sicurezza deve essere presentata, **almeno 30 giorni prima** dell'inizio dell'attività di spettacolo, allo Sportello Unico Attività Produttive (di seguito denominato SUAP) con modalità telematica, attraverso il portale accessibile dal sito comunale.

Alla domanda dovrà essere allegata tutta la documentazione richiesta dal portale, pena il non accoglimento dell'istanza.

In caso di richieste concomitanti, le istanze verranno accolte in ordine di presentazione al SUAP e di protocollazione.

In caso di più spettacoli all'interno del medesimo evento, è necessario che ogni attività presenti la propria istanza. Le autorizzazioni rilasciate saranno individuali e non cumulative.

L'utilizzo degli animali per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare verifiche circa la veridicità di quanto dichiarato e di applicare le sanzioni previste dalla vigente normativa in tema di dichiarazioni non veritiere o mendaci.

Art. 4 – Rilascio concessioni, autorizzazioni e licenze.

L'installazione e l'esercizio di attività di spettacolo viaggiante presuppone il possesso in capo all'attrazione o struttura circense utilizzata del codice identificativo di cui al D.M. 18.05.2007 recante "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante", nonché il rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione per l'occupazione dell'area interessata e della licenza ai sensi degli artt. 68, 69 e 80 del R.D. 18.6.1931 n.773 (T.U.L.P.S.), da parte del dirigente responsabile del settore competente. Detti provvedimenti vengono rilasciati "fatti salvi i diritti di terzi". Ogni responsabilità verso terzi derivante dall'occupazione ed uso dell'area fa capo al titolare della concessione, dell'autorizzazione e della licenza.

La competenza per l'assegnazione degli spazi e il rilascio delle autorizzazioni di esercizio è attribuita al personale comunale, in base al Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi. Alla Polizia Municipale e agli altri organi preposti ai controlli è affidata, secondo le rispettive competenze istituzionali, la vigilanza sullo svolgimento delle attività, per quanto riguarda l'ordine, la sicurezza pubblica, la viabilità, e il rispetto delle norme.

La concessione delle aree è rilasciata direttamente dal Responsabile del Servizio competente o dal suo sostituto, ad ogni singolo esercente, in possesso dei prescritti requisiti, secondo le modalità previste dalle linee guida/Regolamento.

In caso di accoglimento dell'istanza, l'interessato dovrà produrre, prima dell'inizio dell'attività la seguente ulteriore documentazione:

a) dichiarazione di corretto montaggio delle strutture e degli impianti, comprensiva anche della parte elettrica, a firma di professionista abilitato o del gestore dell'attrazione, purchè in possesso di attestazione relativa alla frequenza, con esito positivo, del corso di formazione teorico-pratica, di cui al punto 6, comma 3 del D.M. 18.5.2007 (da allegare in copia);

b) dichiarazione circa il numero e il tipo di estintori in dotazione, ove prescritti;

c) copia della polizza assicurativa R.C. in corso di validità a copertura di eventuali danni causati nell'esercizio dell'attività per la specifica attrazione, per un importo garantito minimo pari a € **1.000.000 (un milione di euro)**.

d) ogni altra ed ulteriore documentazione tecnica specifica ed afferente la struttura e prevista dalla vigente normativa in materia;

e) versamento delle quote spettanti per tributi e utenze pari almeno al 50% del dovuto.

Il titolare dovrà inoltre adempiere alle ulteriori prescrizioni eventualmente dettate dalla competente Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e dalle altre Autorità competenti, producendo anche le altre documentazioni dalle stesse richieste.

Il rilascio dell'autorizzazione è comunque subordinato all'esito favorevole dei controlli sulle condizioni di sicurezza delle strutture e degli impianti. L'autorizzazione all'occupazione del suolo è strettamente personale e non esonera il titolare dall'obbligo di munirsi degli ulteriori permessi previsti dalle norme vigenti. In particolare, l'utilizzazione dell'area occupata è subordinata al rispetto delle norme di sicurezza, prevenzione incendi e igienico-sanitarie.

In caso di occupazione di area privata, l'operatore dovrà allegare all'istanza documentazione comprovante la disponibilità dell'area ed il consenso del proprietario. La licenza di pubblica sicurezza sarà concessa solo nel caso in cui l'area privata risulti adeguatamente attrezzata e dotata dei necessari requisiti di idoneità, previo parere favorevole dei competenti Uffici Tecnici e della Polizia Locale, in ordine alla sicurezza e alla viabilità.

Art. 5 - Dinieghi

Nel caso in cui il titolare di attrazione/spettacolo/circo non provveda, al momento della presentazione dell'istanza, ad allegare tutta la documentazione indicata sul sito e necessaria per l'istruttoria della pratica, il SUAP emetterà provvedimento di diniego.

Art. 6 - Revoche ed esclusioni

L'inadempienza ad una qualsiasi delle norme del presente Regolamento potrà comportare la revoca immediata della concessione e, per le inadempienze che rivestono particolare gravità, l'esclusione dalla concessione di ulteriori autorizzazioni sul territorio comunale per un periodo da uno a cinque anni.

Inoltre, se, a causa di tali inadempienze, l'Amministrazione Comunale dovesse sostenere delle spese, il Concessionario dovrà rifondere all'Ente le somme dovute che saranno oggetto di specifica comunicazione. Qualora il Concessionario non provveda a rifondere le spese,

l'Amministrazione si riserva di recuperarle secondo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia.

Art. 7 - Sanzioni

Le violazioni alle norme del presente Regolamento, nonché alle eventuali prescrizioni particolari inserite di volta in volta nell'atto di concessione, quando non costituiscano reato contemplato dal Codice Penale o da altre leggi, e per le quali la legge non preveda sanzioni specifiche, sono punite, a sensi dell'art. 7 bis del T.U. 18.8.2000 n. 267, con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 ad € 500, secondo le procedure previste dalla Legge 24.11.1981, n. 689, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari, applicabili nei singoli casi.

L'Amministrazione Comunale, in proporzione alla gravità dell'infrazione commessa, potrà adottare, previa diffida e/o contestazione degli addebiti all'interessato, provvedimenti amministrativi consistenti in:

- a) revoca della concessione in atto;
- b) esclusione, fino ad un massimo di anni cinque, del trasgressore dal territorio comunale;

Art. 8 - Norme integrative

Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento si osservano le disposizioni di cui alla Legge n. 337 del 18.03.1968, il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e relativo Regolamento di esecuzione, il Regolamento locale di igiene, le disposizioni ministeriali riguardanti la materia e le norme relative all'occupazione di suolo pubblico nonché, in quanto applicabili, quelle del vigente Regolamento di Polizia Municipale.

Art. 9 - Norme transitorie e finali

Il presente Regolamento troverà applicazione a far tempo dalla sua approvazione da parte del competente organo comunale.

Il presente Regolamento viene pubblicato per quanto previsto dalla vigente legislazione in materia, all' Albo Pretorio del Comune e sul sito internet istituzionale.